

#### REGOLAMENTO UNIONCAMERE SUL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

## IL COMITATO DI PRESIDENZA DELL'UNIONCAMERE

#### PREMESSO CHE:

- gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;
- il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all'art. 22 del citato Codice, in particolare, assicurando che i soggetti pubblici:
  - a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa; b) raccolgano detti dati, di regola, presso l'interessato;
  - c) verifichino periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi; d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi; e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;
- sempre ai sensi del citato art. 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g);
- l'art. 20, comma 4, del Codice, prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;

# VISTE le restanti disposizioni del Codice;

CONSIDERATO che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi;

RITENUTO di individuare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate dall'Unioncamere, in particolare le operazioni di interconnessione, raffronto tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, di comunicazione a terzi, nonché di diffusione;



RITENUTO, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che l'Unioncamere deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

CONSIDERATO che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite; all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

VISTO il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in G.U. n. 170 del 23 luglio 2005);

VISTO lo schema di regolamento sul trattamento dei dati sensibili predisposto dall'Unioncamere in conformità al parere espresso dal Garante della protezione dei dati personali in data 30 novembre 2005.

CONSIDERATA la necessità di dare a detto regolamento la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione nel sito Internet dell'Unioncamere;

RILEVATO che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio dell'Unioncamere pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile, eccezion fatta delle spese eventualmente sostenute per la sua diffusione.

approva il seguente regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi del Codice

# ARTICOLO 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento in attuazione del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte dall'Unioncamere nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

# ARTICOLO 2 Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

In attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, le tabelle che formano parte integrante del presente Regolamento, contraddistinte dai numeri da 1 a 4, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nel d.lg. n. 196/2003 (artt. 65, 66, 68, 71, 112).

I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.

Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.



I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dall'Unioncamere sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento, nonché la diffusione di dati sensibili e giudiziari, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono (art. 22 del d.lg. n. 196/2003).

Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (artt. 11 e 22, comma 5, del d.lg. n. 196/2003).

# ARTICOLO 3 Riferimenti normativi

Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del presente regolamento, le disposizioni di legge, citate nella parte descrittiva delle "fonti normative" delle schede, si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.



# INDICE DEI TRATTAMENTI

- 1. Gestione componenti organi collegiali di amministrazione e controllo dell'ente.
- 2. Gestione e instaurazione dei rapporti di lavoro, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e altre forme d'impiego che non comportino la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.
- 3. Gestione procedure per il rilascio ed il controllo dei carnet TIR.
- 4. Gestione dei procedimenti per contenziosi relativi al patrocinio ed alla difesa in giudizio della CCIAA nonché delle attività relative alla consulenza giuridica.



#### **Denominazione:**

Gestione componenti organi collegiali di amministrazione e controllo dell'Unioncamere.

#### Fonte normativa:

- Legge 29 Dicembre 1993, n. 580 Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.
- Statuto e regolamenti Unioncamere in materia.
- Qualunque altra normativa statale, regionale, provinciale, comunale in materia.

#### Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento:

Art. 65, D.Lgs. n. 196/2003: Finalità di rilevante interesse pubblico specificata dall'art. 65 comma 2 lettera c
 (accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da
 cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi) del Codice in materia di protezione
 dei dati personali

#### Tipi di dati trattati:

- Convinzioni, 🛛 politiche, 🕅 sindacali 🕅 d'altro genere.
- Dati di carattere giudiziario X (Art. 4, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 196/2003.

# Operazioni eseguite:

• Trattamento "ordinario" dei dati:

Raccolta: X presso gli interessati; X presso terzi,
Elaborazione: X in forma cartacea, X con modalità informatizzate.

Altre operazioni ordinarie.

- Il trattamento consiste nello svolgimento dei trattamenti indicati in rapporto alle procedure di designazione e nomina e all'attività degli organi dell'Unioncamere (Consiglio, Comitato di Presidenza, Consulte, Commissioni, Gruppi di lavoro). Verifica della insussistenza, in capo ai soggetti di cui sopra, di cause ostative alla nomina.
  - 1. Verifica della sussistenza del rapporto di immedesimazione dei soggetti considerati con le organizzazioni rappresentative delle imprese e delle associazioni chiamate a designare i componenti degli organi dell'Unioncamere.
  - 2. Verifica della sussistenza dei requisiti morali previsti dalla legge per l'esercizio del mandato di componente degli organi dell'Unioncamere.
- I dati sensibili idonei a rivelare le opinioni **politiche**, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere **sindacale** di categoria sono acquisiti nell'ambito della procedura periodica (di regola ogni 3 anni) finalizzata alla nomina dei componenti degli organi dell'Unioncamere.
- I dati di carattere giudiziario sono acquisiti e trattati nell'ambito della procedura periodica (di regola ogni 3 anni) finalizzata alla nomina dei componenti degli organi dell'Unioncamere. Strumenti di conoscenza sono in proposito le dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed i certificati generali del casellario giudiziale a tal fine richiesti che vengono utilizzati nell'istruttoria.
- I dati considerati non sono fatti oggetto di diffusione. I nominativi degli interessati possono essere oggetto di pubblicazione sui siti web delle camere di commercio, e, se gli interessati lo richiedono, essere integrati dai curriculum vitae forniti e raccolti dagli interessati.



#### **Denominazione:**

Gestione e instaurazione dei rapporti di lavoro, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario
o a tempo parziale o temporaneo, e altre forme d'impiego che non comportino la costituzione di un
rapporto di lavoro subordinato.

#### Fonte normativa:

- Codice Civile (artt. 2094 2134)
- Legge 20 maggio 1970, n. 300 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.
- **Decreto del Presidente della Repubblica 10 Gennaio 1957, n. 3** Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
- Legge 29 Marzo 1983, n. 93 Legge quadro sul pubblico impiego.
- **Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165** Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
- Legge 12 marzo 1999, n. 68 Norme per il diritto al lavoro dei disabili.
- Legge 8 marzo 2000, n. 53 Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.
- **Digs 19 settembre 1994 n. 626**\_— Norme riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
- **DPR 30 giugno 1965 n. 1124** Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
- L. 5 febbraio 1992, n. 104 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
- **D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151** Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della *L. 8 marzo 2000, n. 53*
- D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.
- Art. 38, L. 12 dicembre 2002, n. 273. Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.
- T.U.I.R., Norme previdenziali e assistenziali.
- Contrattazione Collettiva di Settore (centrale e decentrata).
- Statuto e regolamenti Unioncamere in materia.
- Qualunque altra normativa statale, regionale, provinciale, comunale in materia.

# Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento:

• Art. 112, D.Lgs. n. 196/2003.

# Tipi di dati trattati:

- <u>Convinzioni</u>, X religiose, X d'altro genere, X sindacali.
- <u>Stato di salute</u>, X patologie attuali, X patologie pregresse, X terapie in corso, X relativi ai familiari del dipendente.
- Vita sessuale. X.
- Dati di carattere giudiziario X (Art. 4, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 196/2003).

# Operazioni eseguite:

• Trattamento "ordinario" dei dati:

Raccolta:	X presso gli interessati,	X presso terzi
Elaborazione:	X in forma cartacea,	X con modalità informatizzate



# Altre operazioni ordinarie.

## • Particolari forme di elaborazione:

Interconnessioni e raffronti di dati: 
amministrazioni certificanti ai sensi del DPR. N. 445/2000 e/o ai sensi del DPR. n. 313/2002 (casellario giudiziario).

#### **Comunicazione:**

# X ad altri soggetti pubblici o privati:

- a) Asl competenti, Comitato di verifica per le cause di servizio e Commissione medica territorialmente competente (per conseguire il parere definitivo di riconoscimento della causa di servizio ai sensi del d.P.R. n. 461/2001);
- b) Enti preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) Enti assistenziali, previdenziali e assicurativi nonché ASL e altre strutture sanitarie a fini
  assistenziali e previdenziali, anche per la rilevazione di eventuali malattie professionali o infortuni
  sul lavoro;
- d) Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive (d.lgs. n. 165/2001);
- e) Uffici competenti per il collocamento obbligatorio, relativamente all'attivazione del diritto al lavoro dei soggetti disabili (l. n. 68/1999);
- f) Strutture sanitarie competenti per le visite fiscali (art. 5, l. n. 300/1970 e CCNL);
- g) Organi preposti all'accertamento dell'invalidità civile, al riconoscimento dell' inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa nonché all'erogazione del relativo trattamento di pensione, alla concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo (ai sensi del dPR n. 461/2001, della l.n. 152/1968, d.P.R. n. 1124/1965 e della l. n. 335/1995);

# Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo:

Il trattamento concerne tutti i dati relativi all'instaurazione ed alla gestione del rapporto di lavoro, avviato a qualunque titolo (compreso quelli a tempo determinato, part-time e di consulenza) nell'ente ovvero in aziende o istituzioni collegati o vigilati, a partire dai procedimenti concorsuali o da altre procedure di selezione. I dati sono oggetto di trattamento presso le competenti strutture dell'Unioncamere per quanto riguarda la gestione dell'orario di servizio, le certificazioni di malattie ed altri giustificativi delle assenze; vengono inoltre effettuati trattamenti a fini statistici e di controllo di gestione. I dati sulle convinzioni religiose possono venire in considerazione, laddove il trattamento sia indispensabile per la concessione di permessi per festività oggetto di specifica richiesta dell'interessato motivata per ragioni di appartenenza a determinate confessioni religiose; le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso; infine, alcune particolari scelte per il servizio di mensa, rispondenti a particolari dettami religiosi, potrebbero fare emergere le convinzioni religiose dell'interessato in relazione al contesto in cui sono trattate o al tipo di trattamento effettuato. Possono essere raccolti anche dati sulla salute relativi ai familiari del dipendente ai fini della concessione di benefici nei soli casi previsti dalla legge. I dati pervengono su iniziativa dei dipendenti e/o previa richiesta da parte dell'Unioncamere e vengono trattati ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali disciplinati dalla legge (gestione giuridica, economica, previdenziale, pensionistica, attività di aggiornamento e formazione). I dati trattati possono riguardare anche lo stato di salute relativamente ai procedimenti per il riconoscimento di invalidità dipendente da causa di servizio e/o equo indennizzo. Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni è finalizzato esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 e 71 del d.P.R. n. 445/2000.



#### **Denominazione:**

• Gestione procedure per il rilascio ed il controllo dei carnet TIR.

#### Fonte normativa:

- Legge 29 Dicembre 1993, n. 580 Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.
- **Convenzione di Ginevra del 15.01.1959,** T.I.R. (Transport International Routier) -Semplificazione delle formalità doganali cui sono soggetti i trasporti internazionali di merci su strada.
- Convenzione, adottata a Ginevra nel 14.11.1975, approvata dalla Comunità Europea il 25.07.78 (REG.2112/78CE GUCE 252 L del 14.09.78) e ratificata dall'Italia il 12.08.82 (L.706, suppl. n.277, del 07.10.82).
- Statuto e regolamenti Unioncamere in materia.
- Qualunque altra normativa internazionale, comunitaria, statale, in materia.

#### Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento:

Artt. 66, 68, D.Lgs. n. 196/2003.

## Tipi di dati trattati:

• Dati di carattere giudiziario X (Art. 4, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 196/2003).

## Operazioni eseguite:

• Trattamento "ordinario" dei dati:

Raccolta: X presso gli interessati;

Elaborazione: X in forma cartacea, X con modalità informatizzate;

Altre operazioni ordinarie.

• Particolari forme di elaborazione:

Interconnessioni e raffronti di dati: X con altri soggetti pubblici o privati: amministrazioni certificanti ai sensi del DPR. N. 445/2000 e/o ai sensi del DPR. n. 313/2002 (casellario giudiziario).

## Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo:

- Il regime T.I.R. (Transport International Routier), grazie alla creazione di uno speciale documento di garanzia denominato «Carnet T.I.R.» rende possibile il trasporto internazionale di merci su strada senza che il carico, anche se vengono attraversate più frontiere, sia soggetto al pagamento o al deposito di dazi e/o tasse d'importazione o esportazione presso gli uffici doganali di passaggio, né debba sottostare a controlli doganali ulteriori a quelli normalmente previsti presso la dogana di partenza e quella di destinazione. Ogni Stato aderente alla Convenzione T.I.R. abilita un Ente all'emissione e al rilascio dei Carnet, nonché ad assumerne la garanzia, sia per i Carnet emessi dallo stesso che per quelli emessi dai corrispondenti Enti esteri. Per l'Italia, Ente abilitato all'emissione di Carnet T.I.R. è l'Unioncamere.
- Il trattamento consiste nell'acquisizione di certificati del casellario giudiziario, dei carichi pendenti e dei
  certificati antimafia, presentati dai soggetti interessati ad ottenere il rilascio dei carnet TIR. L'istruttoria
  della pratica comporta l'accertamento della mancanza di cause ostative al rilascio dei carnet TIR al
  richiedente. A conclusione dell'istruttoria, la documentazione ricevuta, compresi i dati giudiziari, viene
  allegata al fascicolo di pratica. Il dato non è soggetto a diffusione o comunicazione.



#### **Denominazione:**

• Gestione dei procedimenti per contenziosi relativi al patrocinio ed alla difesa in giudizio dell'Unioncamere nonché delle attività relative alla consulenza giuridica.

#### Fonte normativa:

- Codice civile; Codice penale; Codice di procedura civile; Codice di procedura penale.
- **D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.** Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e norme connesse, conseguenti, collegate, successive e di modifica.
- L. 6 dicembre 1971, n. 1034. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
- L. 20 maggio 1970, n. 300. Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
- Altre leggi sulla giustizia amministrativa, civile, contabile e penale.

# Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento:

• Finalità volte a fare valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria nonché i procedimenti disciplinari connessi alla gestione del rapporto di lavoro (art. 71 e 112 del d.lg. n. 196/2003)

# Tipi di dati trattati:

<u>Origine</u>	X razziale	X etnica	
<u>Convinzioni</u>	X religiose,	X filosofiche,	X d'altro genere
<u>Convinzioni</u>	X politiche,	Sindacali	
Stato di salute	patologie attuali	X patologie pregresse	X terapie in corso
<u>Vita sessuale</u>	×		
<u>Dati di carattere</u> giudiziario	(art. 4 comma 1, lett. e) d. lg. 196/2003)		

#### Operazioni eseguite:

• Trattamento "ordinario" dei dati:

 Raccolta:
 ☒ presso gli interessati
 ☒ presso terzi

 Elaborazione:
 ☒ in forma cartacea
 ☒ con modalità informatizzate

Altre operazioni ordinarie.

• Particolari forme di elaborazione:

<u>Comunicazione</u>: X <u>ai seguenti soggetti per le seguenti finalità</u>:

- a) Autorità giudiziaria, avvocati e consulenti tecnici, enti previdenziali, enti di patronato, sindacati, incaricati di indagini difensive proprie e altrui, società di riscossione tributi/sanzioni e consulenti della controparte;
- società assicuratrici (per la valutazione e la copertura economica degli indennizzi per la responsabilità civile verso terzi);



c) amministrazioni coinvolte nel caso in cui venga presentato il ricorso straordinario al Capo dello Stato (per la relativa trattazione, ai sensi della legge n. 1199/1971).

## Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

• I dati riguardano ogni fattispecie che possa dare luogo ad un contenzioso. I dati sono trattati nell'ambito di pareri resi all'Amministrazione, così come nell'ambito di scritti difensivi prodotti in giudizio ovvero in sede stragiudiziale, conciliativa o di arbitrato. Gli stessi possono essere comunicati ai soggetti coinvolti nell'ambito del contenzioso per la gestione delle controversie (ad es. agli uffici competenti per la relativa trattazione amministrativa, all'Autorità giudiziaria, agli incaricati di indagini difensive, a società di riscossione tributi/sanzioni, agli enti previdenziali e di patronato, ai sindacati, avvocati e consulenti dell'ente e della controparte, nonchè a società di assicurazione).